

Intesa sulla nota di modifica al Piano Generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni relativamente ai contributi agli organi di censimento per il saldo inerente la Rilevazione dei Numeri Civici (RNC), ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Intesa, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n. 39/20 del 15 marzo 2012

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:

**VISTO** l'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha stabilito che: "E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013";

VISTO il successivo comma 2, il quale ha stabilito che: "ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria;

L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

 a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza, con atto n. 136/CU del 16 dicembre 2010, sul documento in materia di 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:





VISTA la nota n. SP/147.2012 del 13 febbraio 2012 con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha rappresentato che l'importo dei contributi agli organi di censimento per l'espletamento della Rilevazione dei Numeri Civici (RNC), fissato in base a stime calcolate su dati riferiti ai primi mesi dell'anno 2010, si è rivelato, in seguito, insufficiente per lo svolgimento del Censimento stesso, atteso il notevolissimo incremento dei dati rilevati rispetto a quelli stimati e che, pertanto, per fronteggiare tale situazione, intende provvedere alla rimodulazione del bilancio utilizzando propri fondi disponibili all'interno comunque dello stanziamento previsto dalla legge per la conduzione del censimento, procedendo, nel contempo, alla modifica del paragrafo 3.3 del Piano Generale di Censimento, relativo ai contributi censuari.

**CONSIDERATO** che detta proposta è stata trasmessa, il 14 febbraio 2012, alle Regioni ed agli Enti locali ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**CONSIDERATO** che, per le vie brevi, sia le Regioni che gli Enti locali hanno reso noto l'avviso favorevole al conseguimento dell'intesa in argomento;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno confermato l'avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sulla proposta formulata dall'ISTAT;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

## SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sulla nota di modifica al Piano Generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni relativamente ai contributi agli organi di censimento per il saldo inerente la Rilevazione dei Numeri Civici (RNC), trasmessa, con nota n. P/147.2012 del 13 febbraio 2012, dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

sir Malili

Il Presidente Dott. Piero Gnudi

bie.